

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

Visto l’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 in base al quale “ i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo, non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10”

Visto altresì l’articolo 10 della citata Legge 24 dicembre 2012, n. 243 riguardante il “ricorso all’indebitamento delle regioni e degli enti locali” ed in particolare il comma 3 il quale stabilisce che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo, di cui al predetto articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2016).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriadottato di intesa con la Conferenza unificata al fine di disciplinare, ai sensi del comma 5 del citato articolo 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 medesimo .

Dato atto che per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto “restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243” che, conseguentemente, non costituiscono oggetto del decreto medesimo.

Considerata la necessità di dare avvio, con contestuale comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 Marzo, alla procedura individuata dal citato decreto, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della regione, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri, di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, del decreto summenzionato, sulla base dei quali verrà stabilito l’ordine di priorità per l’attribuzione degli spazi disponibili.

Considerato, inoltre che , ai sensi dell' articolo 2 comma 8 del citato dpcm, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere di cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi;

Considerato altresì che, vista l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione Toscana per l'anno 2017, si ritiene di non dare attuazione per il corrente anno, a normativa vigente, alle possibilità previste dal citato articolo 2 commi 2, 3 e 8 del dpcm.

Ritenuto di procedere a definire criteri o modalità applicative ulteriori rispetto a quelle stabiliti ai commi di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto summenzionato

Visto il pare del CD espresso nella seduta del.....

Esperate le procedure di cui all'art.14 del Protocollo di Intesa Regione– Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006

DECIDE

1) di adottare, ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, lo schema di delibera (Allegato "A") e relativi allegati (Allegati 1 e 2) che avvia l'iter attuativo dell'articolo 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 riguardante il "ricorso all'indebitamento delle regioni e degli enti locali" come individuata dal **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**

2) di trasmettere, in previsione della futura adozione dell'atto di cui all'articolo 2 comma 6 del Dpcm sopracitato, da adottarsi d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il presente atto al Consiglio medesimo per l'acquisizione dei pareri relativi all'atto stesso, a cura della segreteria della Giunta regionale;

3) di rimandare l'approvazione definitiva dello schema di delibera a seguito del parere del Consiglio delle autonomie locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

il Dirigente responsabile
LUIGI IDILI

il Direttore
PAOLO GIACOMELLI